

18.02.2006

## **Note inerenti la richiesta l'iter autorizzativo relativo all'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti liquidi proposto dalla ditta W.T.E. a Quinzano d'Oglio**

Le presenti note intendono fornire alcune indicazioni e osservazioni inerenti l'oggetto a partire dal contenuto della relazione tecnica (*“Richiesta di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di depurazione in conto terzi – artt. 27 e 28 DLgs 22/97”* presentato il 13.12.2004) e dell'iter successivo.

Proprio per il tempo trascorso, le diverse conferenze dei servizi svolte, la folta corrispondenza con il proponente e tra gli enti coinvolti, ci si limiterà ad alcuni aspetti di maggiore criticità della proposta che, ad avviso di chi scrive, non appaiono idoneamente presi in considerazione e sviluppati (perlomeno sulla base della documentazione in possesso di chi scrive che copre un periodo compreso tra la presentazione della richiesta, dicembre 2004, al dicembre 2005).

Molti aspetti sono stati comunque già chiariti nell'iter procedurale a partire dal fatto che, contrariamente a quanto indicato dal proponente, non siamo in presenza di un impianto di depurazione conto terzi ma di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e solo in tale prospettiva la proposta va considerata.

### **1. Idoneità delle linee di trattamento proposte in relazione alle caratteristiche dei rifiuti che si vogliono smaltire presso l'impianto in progetto**

Si tratta dell'aspetto principale di queste note e, contestualmente, dell'aspetto che appare meno valutato e oggetto di discussione nell'iter procedurale quasi che si sia convenuto tra le parti che il *“nocciolo”* tecnico delle modalità di trattamento non fossero in discussione, fossero - per conoscenza, esperienza e verifica di tutte le parti e per documentazione presentata - scontate.

Ciò non appare veritiero e stupisce che tale aspetto sia stato praticamente messo in secondo piano dall'inizio dell'iter e appaia solo negli ultimi documenti esaminati.

Si tratta di rispondere a una duplice domanda:

- a) le diverse linee di trattamento – per i diversi gruppi di rifiuti liquidi – sono idonee a realizzare l'obiettivo di un processo tale da garantire, in tutte le condizioni operative e per tutte le singole tipologie dei rifiuti, un risultato *“idoneo”* ovvero, principalmente, uno scarico *“conforme”* al Dlgs 152/1999 e s.m.i. ?
- b) la configurazione complessiva dell'impianto non determinano, nell'articolazione tra eterogeneità dei rifiuti, modalità di stoccaggio e avvio al trattamento, forme di diluizione delle sostanze pericolose presenti nei rifiuti liquidi ovvero un *“finto”* trattamento perlomeno per una parte di questi ultimi ?

Non si tratta di mettere in discussione, in linea generale, l'idoneità di una tipologia di trattamento (biologico e fisico-chimico nel caso in esame), ma della idoneità della applicazione dei trattamenti previsti per le diverse tipologie dei rifiuti e, dunque, dei risultati finali (scarico).

Non a caso l'unico ente che in diversa corrispondenza (a partire dalla nota del 17.01.2005) ha richiamato perplessità sotto questo profilo è stata la società A.T.ECO Srl , gestore dell'impianto di depurazione comunale di Quinzano.

Per affrontare la questione occorre ripercorrere in sintesi parte della proposta in esame così come si è articolata lungo l'iter.

Nella relazione tecnica iniziale del dicembre 2004 (chi scrive non è in possesso del progetto "definitivo" richiesto dalla Provincia nella conferenza dei servizi del 14.04.2005 e presentato dal proponente il 5.07.2005) si afferma che :

- A) i rifiuti liquidi verranno destinati a stoccaggio preliminare in 12 serbatoi (nella conferenza dei servizi del 28.06.2005 sarebbe stato eliminato il TK11 destinato alle acque meteoriche dei piazzali e di lavaggio delle apparecchiature) raggruppati in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e allo loro stato (liquidi e fanghi);
- B) a seconda del gruppo di appartenenza i rifiuti sarebbero stati sottoposti a una sequenza di trattamenti diversificata come segue (v. p. 39 della relazione suddetta)
  - acque organiche e inorganiche (TK 1,2,3,4,5,6,7,8,9) : trattamento chimico-fisico + biologico
  - fanghi (TK11 e 12) : trattamento chimico-fisico + riduzione volumetrica + biologico (per l'eluato)
  - acque organiche : trattamento biologico (TK 1,2,3) <sup>1</sup>.
- C) La relazione passa a un dettaglio dei passaggi del trattamento con riferimento alla linea chimico-fisico e biologico oltrechè ai pretrattamenti e ai trattamenti successivi alla suddetta linea.

Nell'iter istruttorio, non avendo il proponente fornito dettagli per le singole tipologie di rifiuti del trattamento cui erano destinati, è stata richiesta (Conferenza dei servizi del 29.07.2005) una tabella di completamento "con l'indicazione delle operazioni svolte per ogni rifiuto", il proponente ha presentato tale tabella con nota del 30.08.2005.

La nota presentata ha scatenato (nella successiva Conferenza dei Servizi del 27.10.2005) una discussione che anziché determinare un diniego alla autorizzazione ha condotto a ulteriori modifiche del progetto concordate direttamente al tavolo della conferenza.

La nuova tabella presentata dalla W.T.E. in cui venivano indicati, per tipologia di rifiuto, determinavano una situazione (per gruppi di rifiuti come segue):

---

<sup>1</sup> Nella relazione non vi è una distinzione tra le diverse acque organiche, al solo trattamento biologico o al trattamento chimico-fisico e biologico, pertanto i serbatoi corrispondenti sono riportati in relazione ad entrambi i trattamenti.

<b>Raggruppamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi (per gruppi di serbatoi)</b>	<b>Quantità trattata (*) t/g</b>	<b>Quantità trattata t/g</b>	<b>Tipo di operazione (**)</b>
<b>TK1-2-3 acque organiche COD/BOD5 = 2</b>	25,46	7.630	<b>D8/D9</b>
<b>TK4-5-6 acque inorganiche</b>	7,33	2.200	<b>D8/D9</b>
<b>TK7 acque organiche COD/BOD5 &gt; 2</b>	20,08	6.030	<b>D8/D9</b>
<b>TK 8-9 acque saline e acque da filtropressa</b>	3,09	930	<b>D14</b>
<b>TK10 acque piazzale e acque lavaggio interno (***)</b>			
<b>TK11 fanghi organici e fanghi da reattori biologici</b>	38,80	11.630	<b>D14</b>
<b>TK 12 fanghi inorganici e fanghi da trattamento chimico-fisico</b>	4,42	1.320	<b>D14</b>

#### Note

(\*) riferito a un conferimento all'impianto per 300 g/anno (6 giorni/settimana)

(\*\*) il trattamento D13 (raggruppamento preliminare prima di una operazione di smaltimento) e D15 (deposito preliminare prima di una delle altre operazioni di smaltimento) sono da considerarsi incluse in quanto comuni a tutti i rifiuti;

(\*\*\*) per questo serbatoio se ne prevede in un primo tempo l'eliminazione (con l'invio delle acque corrispondenti ai TK8 e 9) nella Conferenza del 28.06.2005 quindi il medesimo serbatoio *rinasce* nella Conferenza del 27.10.2005 ove si prevede che *"nel progetto dell'azienda il condizionamento dei fanghi di supero avviene assieme ai fanghi ritirati da terzi, dal momento che vengono miscelati nei reattori (questi serbatoi di stoccaggio sono divenuti dei reattori, ndr) TK10 e TK11"*.

Quanto indicato nella suddetta tabella presentata dalla W.T.E. e riassunta nella tabella sovrastante è in piena contraddizione con quanto indicato nella relazione progettuale del dicembre 2005:

- per i rifiuti liquidi organici e inorganici si affermava che parte (non era chiaro quale) dei rifiuti organici sarebbe stata sottoposta solo a trattamento biologico mentre tutti i rifiuti liquidi inorganici (unitamente a una parte di quelli organici) sarebbe stata sottoposta anche a trattamento chimico fisico mentre dalla tabella emerge che tutti i rifiuti liquidi, organici e inorganici, sono sottoposti sia a trattamento chimico-fisico che biologico;
- per i fanghi gli stessi non sarebbero stati sottoposti ad alcun trattamento (né chimico-fisico né biologico) ma solo alla operazione D14 *"ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13"* ovvero comprendenti anche una semplice miscelazione tra loro e quindi l'avvio a smaltimento all'esterno.

Nonostante che nella conferenza dei servizi del 27.10.2005 emerga tale evidente incongruenza (*"Per il trattamento dei fanghi si può identificare una fase D14 ma anche una operazione D9 (trattamento chimico-fisico, ndr), come anche sempre indicato nel progetto presentato dalla ditta e nella fase di verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto vengono dosati reagenti chimici organici ed inorganici, ancorché ai soli fini della disidratazione e del condizionamento non della depurazione"*) si procede come se nulla fosse all'esame di modifiche progettuali (di cui erano a conoscenza in precedenza solo la Provincia e l'ARPA per aver *collaborato* con il proponente), vengono ripresi alcuni aspetti già trattati (assoggettabilità alla VIA, necessità di autorizzazione alle emissioni), con una conclusione e pareri favorevoli da parte di ARPA e ASL, contrari del Comune e del Consorzio della Roggia Cesaresca e una sospensione del parere da parte provinciale.

Un tema che rimane sempre “*sottotono*” è quello della idoneità dei trattamenti previsti con riferimento specifico al trattamento chimico-fisico.

In merito alle caratteristiche e alla idoneità, rispetto alle diverse tipologie di rifiuti trattate con le diverse modalità previste dall'azienda, si farà riferimento principalmente alla relazione del dicembre 2004 in quanto, come già detto, non si dispone del progetto definitivo presentato dall'azienda il 5.07.2005 come pure del “*manuale operativo*” consegnato il 10.10.2005 “*concordato con l'ARPA di Brescia*” (sfugge a chi scrive il ruolo di un ente che *concorda* con il proponente parte dei contenuti del progetto e poi è chiamato a dare un parere sullo stesso).

Il suddetto manuale, in particolare, come sinteticamente riportato nel verbale della conferenza dei servizi del 27.10.2005 accenna a delle modifiche di funzione di alcuni reattori, la realizzazione di due nuovi reattori per il trattamento chimico-fisico in luogo di uno (a parità complessiva di volumetria), alla rinuncia a circa 20 tipologie di rifiuti.

Secondo la relazione del dicembre 2005 tutti i rifiuti oggetto di tale trattamento (in prima istanza parte dei rifiuti liquidi organici e tutti i rifiuti liquidi inorganici, quindi, nelle modifiche intercorse nel proseguimento dell'iter, tutti i rifiuti liquidi) dopo un pretrattamento per l'eliminazione dei solidi (grigliatura) e lo stoccaggio per gruppi, verranno sottoposti a un unico tipo di trattamento chimico-fisico : quello di chiariflocculazione (v. p. 41).

Il proponente presenta la finalità del trattamento chimico-fisico per la rimozione degli inquinanti non riducibili con trattamento biologico (es. metalli, grassi, olii, organici non biodegradabili, tensioattivi) la riduzione del rapporto COD/BOD5, la riduzione del rapporto COD/TKN.

Dopo aver citato alcune tra le tecnologie disponibili (processo Fenton, ozonizzazione, ossidazioni ad umido, chiariflocculazione) e tralasciandone altre, si dichiara di aver scelto esclusivamente il processo di chiariflocculazione in quanto “*si abbini positivamente alla successiva sezione biologica, soprattutto in considerazione della eterogeneità dei reflui conferiti*” .

L'impianto sarebbe costituito da un “*serbatoio in vetroresina a fondo conico a cielo aperto con volume di 30 mc*” (sono previsti 3 cicli giornalieri di trattamento) in cui sono dosati i reagenti in funzione delle caratteristiche dei rifiuti liquidi che saranno previamente analizzati dal laboratorio dell'impianto.

La parte acquosa risultante prosegue nel trattamento biologico previa equalizzazione (miscelazione con altri rifiuti liquidi) e la parte precipitata (fanghi) vengono aggiunti ai fanghi provenienti dall'esterno al TK12.

Nella relazione però l'efficacia di tale trattamento rispetto all'insieme delle sostanze maggiormente problematiche (non trattabili con la sezione biologica) come, per esempio, i metalli, non viene trattata in modo idoneo: nella tabella 5 di p. 44 della relazione viene presentato un dato generale concernente i metalli che attribuisce un rendimento di abbattimento del 90 % al trattamento chimico-fisico, attribuendo tale valore indifferentemente a tutti i metalli come se gli stessi avesse una identica “*reazione*” sia in termini qualitativi che stechiometrici al dosaggio dei diversi reagenti e all'azione di “*inglobamento*” nei colloidali e di “*estrazione*” dalla soluzione come fango.

Tenuto conto che l'impianto è soggetto ai limiti previsti dal Dlgs 152/99 come a quelli introdotti dal Dm 6 novembre 2003, n. 367 in merito agli obiettivi di concentrazione massima di inquinanti di difficile riduzione nei corpi idrici riceventi, il rispetto di tali limiti appare perlomeno problematico ovvero vi è il fondato sospetto che tale rispetto – per questo gruppo di inquinanti più “*difficili*” – sia reso possibile più dalla “*equalizzazione*” (miscelazione successiva) che dalle capacità intrinseche dell'unico trattamento previsto.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per alcuni rifiuti sottoposti (principalmente) a trattamento biologico come il percolato da discarica.<sup>2</sup> Un rifiuto che presenta forti fluttuazioni compositive in relazione alla età e al tipo di discarica di provenienza; in letteratura sono indicati percolati con COD fino a 100.000 mg/l e BOD fino a 90.000 mg/l tali da rendere necessari più trattamenti in sequenza e non sono certamente sufficienti quelli previsti nel progetto in questione a meno di *diluire* questo (come altri rifiuti maggiormente problematici) nella fase di stoccaggio come in quella di equalizzazione.

Nella relazione dicembre 2004 (p. 59) il trattamento dei fanghi avrebbe dovuto seguire i seguenti passaggi :

- arrivo dei fanghi dall'esterno e miscelazione con i fanghi provenienti dal trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi
- stoccaggio e miscelazione nei serbatoi TK11 (fanghi organici) e TK12 (fanghi inorganici);
- trattamento di riduzione volumetrica (che può essere ricondotto al *ricondizionamento* D14) nel reattore utilizzato per il trattamento chimico-fisico e successiva filtropressatura;
- l'acqua di spremitura (con elevata concentrazione salina) viene inviata ai serbatoi TK8 e TK9, gli stessi ove arrivano dall'esterno il percolato da discarica e altri rifiuti salini da industrie diverse (in questi due serbatoi vengono inviate, per effetto delle modifiche successive e con sicuro effetto di diluizione, le acque meteoriche e di lavaggio inizialmente previste in stoccaggio al serbatoio TK10);
- i fanghi dalla spremitura vengono avviati a smaltimento o recupero (non in agricoltura).

E' pertanto pacifico che, dalle intenzioni del proponente, i fanghi come tali NON vanno sottoposti a trattamento chimico-fisico (D9) ma a tale trattamento viene sottoposto il liquido di spremitura dopo miscelazione con rifiuti liquidi inorganici dall'esterno.

Per motivi che sfuggono nella Conferenza di servizio del 27.10.2005 (a partire dal contenuto della nota WTE del 30.08.2005) la fase di ricondizionamento viene "*nobilitata*" a fase di trattamento chimico-fisico (dei fanghi) "*in quanto vengono dosati reagenti chimici organici ed inorganici, ancorché solo ai fini della disidratazione e del condizionamento non della depurazione*" (non è chiaro da chi sia emersa tale valutazioni).

Da tale valutazione deriva (come contenuto nel manuale operativo presentato dalla WTE e non in possesso di chi scrive) la "*divisione*" del reattore da 30 mc destinato al trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi a due reattori (ognuno da 15 mc) uno destinato al "*trattamento chimico-fisico delle acque (CF1)*" e l'altro "*dedicato al condizionamento dei fanghi (CF2)*".

Sempre nella suddetta Conferenza emerge "*nel progetto dell'azienda il condizionamento dei fanghi di supero (del trattamento chimico-fisico e biologico, ndr) avviene assieme ai fanghi ritirati da terzi, dal momento che vengono miscelati nei reattori (questi serbatoi di stoccaggio sono divenuti dei reattori, ndr) TK10 e TK11*" (con cosa siano miscelati nel serbatoio TK10 non è dato sapere visto che quest'ultimo non era, nelle previsioni progettuali del dicembre 2004, stato adibito a contenere fanghi).

Questi rischi sono visibili e condivisi da alcuni degli enti che hanno esaminato la documentazione, segnaliamo tra l'altro :

---

<sup>2</sup> Nell'impianto in progetto si prevede di trattare 400 t/anno di percolato da discarica.

- la nota della Regione Lombardia del 21.04.2005 (con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, aspetto successivamente modificato anche se chi scrive non ne conosce i termini esatti);
- la nota della WTE del 22.04.2005 ove si arriva a dire che le acque meteoriche e dei lavaggio “*non contengono sostanze che necessitano di diluizione per rientrare nei limiti di legge*” rovesciando il senso della nota regionale che indicava come queste acque potessero essere utilizzare per diluire i rifiuti liquidi e non certo il contrario (!!), ancora, lasciando intendere che vi sono altri rifiuti invece che “*necessitano di diluizione per rientrare nei limiti di legge*” (sic !!);
- la modifica del progetto iniziale con la presentazione del già richiamato progetto definitivo e manuale operativo (non conosciuti da chi scrive) presentati nel luglio e nell’ottobre 2005 seguendo delle indicazioni *concordate* con ARPA;
- la previsione di introdurre una filtrazione a membrana nell’ultimo stadio di trattamento biologico (v. nota WTE del 30.08.2005);
- la *rinuncia della ditta* a circa 20 codici CER (non è chiaro come “*compensati*” in termini quantitativi sui rimanenti rifiuti)<sup>3</sup> “*a seguito della revisione ARPA*”;
- la indicazione del solo trattamento di *ricondizionamento preliminare* per i fanghi anziché di quello sia chimico che biologico in contrasto con le indicazioni iniziali (v. nota WTE 30.08.2005);
- le indicazioni su divieti di miscelazione indicati nella Conferenza dei Servizi del 27.10.2005 (p. 4) e per le quali si richiedono ulteriori modifiche progettuali al proponente.

Da questo elenco appare che i problemi relativi al tipo di trattamento e ai rischi di diluizioni sono emersi nell’iter procedurale ma gli stessi appaiono “*risolti*” sulla base di indicazioni al proponente provenienti anche dagli stessi enti pubblici, evidenziando di conseguenza (certamente da parte della Provincia e dell’ARPA) una specifica volontà di voler chiudere positivamente l’iter autorizzativo anziché fermarlo sui punti controversi ovvero inidonei emersi dall’esame della richiesta.

**E’ parere di chi scrive, pur nella incompletezza della documentazione esaminata (progetto definitivo e manuale operativo), che l’iter procedurale fin qui svolto non ha dimostrato la idoneità del trattamento chimico-fisico che si intende adottare per tutti i rifiuti liquidi contenenti inquinanti *maggiormente problematici* e l’effetto diluizione (per miscelazione tra rifiuti) permane comunque possibile in diversi punti dell’impianto (anche per la assenza separazione tra le linee/trattamento per gruppi di rifiuti), ciò rende tuttora indefinita la capacità dell’impianto di operare in modo corretto ovvero di attuare un *trattamento appropriato* ai rifiuti in questione.**

---

<sup>3</sup> L’eliminazione dei codici CER indica determina una “*riduzione*” di 1.870 t/a (il 6,3 % del totale) di rifiuti che si intendono trattare presso l’impianto.

## 2. La assoggettabilità del progetto ad altre autorizzazioni

Nell'iter procedurale sono emersi e sono stati discussi due aspetti (che al 27.10.2005 non apparivano del tutto risolti) e precisamente quelli relativi alla assoggettabilità del progetto all'obbligo di VIA regionale e alla autorizzazione alle emissioni (dpr 203/88).

In merito alla VIA la corrispondenza tra il proponente da un lato, la provincia dall'altro, con la regione Lombardia è stata contraddittoria in considerazione della valutazione del progetto come impianto di depurazione o come impianto di trattamento di rifiuti.

Va premesso che non si dispone della documentazione inviata dalla WTE alla regione per la verifica di assoggettabilità (comunicazione della WTE del 7.04.2005).

La Regione Lombardia evidenzia inizialmente (trattando l'impianto come un depuratore) che, ai fini della verifica di assoggettabilità dell'impianto in termini di quantità trattabili, occorre far riferimento al carico organico (abitanti equivalenti).<sup>4</sup>

A tale proposito la WTE risponde a stretto giro di posta (nota 22.04.2004) che da un lato è stata indicata una concentrazione media del BOD5 pari a 7.000 mg/l, dall'altro (par. 9.3.1 del progetto del dicembre 2004) *“si dimensiona il carico organico influente nell'impianto in termini di abitanti equivalenti 13.766 ab. eq. riferiti ai giorni lavorativi (300 giorni/anno) che diventano 11.142 su 365 giorni/anno”*. Quindi, al di là della diatriba successiva sul riferimento a 300 o 365 giorni/anno, in ogni caso oltre 10.000 abitanti equivalenti.

Sotto questo profilo l'impianto rientra tra quelli previsti dal Dpr 12.04.1996, allegato B, voce 7, lettera v) *“impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”*, quindi da assoggettare a procedura regionale di *compatibilità ambientale* nei casi previsti dall'articolo 1 comma 4 del suddetto dpr ovvero se ricade, anche parzialmente, in area protetta ex L. 394/1991.

Nel caso corretto di trattazione dell'impianto come impianto di trattamento rifiuti (e quindi il riferimento del Dpr 12.04.1996 alla soglia di 100 t/g) emerge in primo luogo la diatriba sulla dimensione calcolabile su 300 (equivalente a una capacità di trattamento di 118 mc/g)<sup>5</sup> o 365 giorni (equivalente a una capacità di trattamento di 96,99 mc/g facendo una proporzione diretta o, secondo la WTE di 95,5 t/g)<sup>6</sup>.

La questione viene spostata dalla WTE principalmente come riferimento alla capacità di trattamento dei reattori biologici: nella nota del 3.03.2005 viene presentato uno schema con il bilancio di massa diverso da quello presentato nel dicembre 2004 ove si indica un conferimento di rifiuti dall'esterno pari a 81 t/g (su sette giorni lavorativi) in luogo di 99 t/g (su sei giorni lavorativi).

Questo in quanto l'azienda aveva presentato alla regione una verifica di assoggettabilità alla procedura di compatibilità ambientale con uno schema quantitativamente differente a quello della relazione presentata alla provincia.

Nel motivare la differenza tra i due documenti in termini di giornate lavorative (l'impianto non effettuerà mai alcuna fermata per manutenzione!) la WTE ribadisce che *“l'impianto ha una capacità complessiva di trattamento di 98,14 t/g e non oltre (come descritto nella relazione tecnica al paragrafo 9.9.3. pag. 51)”*.

Questo riferimento alla relazione mostrerebbe che lo stadio 1 del trattamento biologico sarebbe riferito a 98,14 mc/g dove questo valore *“è la portata giornaliera prodotta nei 6 giorni lavorativi ma distribuita nei 7 giorni settimanali (114,5 mc/g x 6/7 gg)”*, creando una ovvia sensazione di

<sup>4</sup> V. lettera Regione Lombardia – Servizi di Pubblica Utilità del 21.04.2005.

<sup>5</sup> V. Relazione WTE dicembre 2004, p. 32.

<sup>6</sup> V. nota WTE 22.04.2005.

confusione : il funzionamento reale (presenza di lavoratori e funzionamento delle apparecchiature) dell'impianto sarà su 6 o su 7 giorni settimanali ??

La *distribuzione* del carico settimanale su 7 giorni è virtuale o reale ??

Dato che l'azienda ricorda che *“sia ineccepibile la necessità di garantire 365 giorni/anno il funzionamento della sezione biologica a fanghi attivi”* (nota WTE 3.03.2005) il risultato finale della questione è riassunto (allo stato dei documenti in possesso) nella Conferenza dei servizi del 27.10.2005 ove l'ARPA indica che *“il dato targa dell'impianto ai fini dell'assoggettabilità al VIA è stato individuato nella potenzialità del trattamento del biologico, e che pertanto la non assoggettabilità alla VIA è vincolata al fatto che tutti i rifiuti in ingresso, liquidi o fanghi, debbano essere assoggettati in toto al suddetto trattamento. Nel caso in cui pertanto anche una minima percentuale di tali rifiuti non passi in tale trattamento dovrà essere rivalutata l'assoggettabilità alla VIA”* (su tali aspetti la Provincia si riservava la valutazione in attesa di un riscontro scritto della Regione che arrivava il 5.12.2005 e confermava la visione di ARPA.

Senza alcuna pretesa di ribaltare tale convincimento si segnala quanto segue.

La sezione di trattamento biologico (v. relazione tecnica dicembre 2004, p. 45 e seguenti) è costituita da due coppie di reattori (B1 – B2 e B3 – B4) ognuno da 100 mc, i reattori, a coppie eseguono un primo stadio temporale di trattamento (stadio 1, reattori *“B1 e B2, trattamento a medio carico con rimozione della sostanza organica senza nitrificazione”*) e un secondo stadio di *“finitura”* (stadio 2, reattori *“B3 – B4: trattamento a basso carico con rimozione della sostanza organica, nitrificazione e denitrificazione”*).

Per ognuno dei due stadi viene indicata l'effettuazione di due cicli/giorno della durata di 12 ore.

Limitandoci al primo stadio in quanto il secondo è in sequenza temporale e concerne i medesimi rifiuti che hanno subito un primo trattamento, risulta che i volumi dei due serbatoi sono 100 mc ognuno, ovvero il primo stadio avviene in una volumetria complessiva di 200 mc e, realizzando due cicli, la volumetria giornaliera a disposizione risulta essere di 400 mc.

Il calcolo della necessità volumetrica è espresso a partire da pagina 51 e deve tener conto dei volumi occupati dai fanghi prodotti nel processo (sedimentati sul fondo e di supero).

Nel calcolo (v. p. 54) si ricava un volume del serbatoio (in questo caso distribuito su due serbatoi) necessario pari a 191,16 mc equivalenti a un singolo ciclo (su due serbatoi) di 49,07 mc di rifiuto liquido da trattare (ovvero 98,14 mc/g suddiviso in due serbatoi e due cicli giornalieri).

In pratica, a fronte di una previsione di trattamento di 98,14 mc/giorno di rifiuti liquidi necessitano (date le condizioni di progetto sulle caratteristiche medie del rifiuto in entrata e le conseguenti modalità di trattamento biologico) occorre disporre di una volumetria giornaliera di 382,32 mc mentre quella disponibile è pari a 400 mc.

Una situazione del genere, così prossima al limite di 100 t/g per la determinazione dell'assoggettamento o meno del progetto all'obbligo di VIA regionale, appare davvero *“border line”* : ove il rifiuto liquido in entrata all'impianto (e in particolare alla sezione biologica) si presentasse con un BOD5 inferiore a quello ipotizzato di 6.300 mg/l (v. p. 44, in entrata all'impianto) e di 4.410 mg/l (v. p. 50 in entrata ai reattori SBR) la produzione di fanghi verrebbe ridotta e *“avanzerebbe”* della volumetria nei reattori che potrebbe essere utilizzata incrementando di conseguenza la quantità dei rifiuti liquidi trattati anche oltre la soglia delle 100 t/g.

Per un confronto (per analogia) si richiama la sentenza del Tar Lombardia, Sezione I del 10 maggio 2004, n. 1634, è stato respinto il ricorso avverso un diniego di autorizzazione regionale ad un



impianto di trattamento (inertizzazione/incenerimento) di rifiuti per l'assenza dello svolgimento della procedura di compatibilità ambientale.

Tra le considerazioni riportate nella sentenza figura la seguente:

*“In particolare, per la vigente normativa nazionale e comunitaria devono essere assoggettati alla Via regionale i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento termico con capacità nominale dei forni superiore a 100 t/giorno, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria dei rifiuti inceneriti.*

*Non possono, dunque, avere alcun rilievo le dichiarazioni di intento della ricorrente circa il proprio impegno a mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge, atteso che la normativa fa esclusivo riferimento alla capacità nominale dell'impianto, quindi alla sua potenziale capacità di incenerimento in relazione alle caratteristiche dei rifiuti.*

*Poiché la ditta ha dichiarato nella nota del 13.1.2003 che "è tecnicamente ed economicamente necessario anzi indispensabile, utilizzare rifiuti con un potere calorifico di almeno 3600 Kcal/Kg" e tenuto conto dei dati progettuali indicati nel prospetto del costruttore, la capacità di incenerimento del forno è risultata superiore alle 100 t/giorno e, come tale, l'impianto doveva essere assoggettato alla procedura di Via regionale, come chiaramente e specificamente esplicitato nella delibera impugnata.*

*Nonostante la ricorrente fosse stata messa a conoscenza di tale necessità con le note regionali del 20.12.2002 e del 20.2.2003, la stessa, in data 21.2.2003, ha ribadito la propria contrarietà ad attivare la procedura di Via regionale, impedendo l'ulteriore prosecuzione del procedimento e determinando l'emissione della delibera regionale impugnata. “*

Nel caso della sentenza il parametro di varianza della capacità dell'impianto è rappresentato dal potere calorifico del rifiuto sottoposto a incenerimento, nel nostro caso il parametro “variabile” è rappresentato dal BOD5 medio dei rifiuti liquidi.

A tale proposito, dai documenti esaminati, non è documentato il modo con cui si è arrivati a definire il BOD5 medio progettuale né quale possa essere l'effetto su tale valore della rinuncia da parte della WTE del trattamento di 20 codici CER ovvero come venga distribuito la quantità corrispondente (6 % in peso sul totale) tra i rifiuti rimasti.

**Da quanto sopra risulta tuttora estremamente difficile stabilire con certezza se l'impianto si pone al di sotto (di poco) o al di sopra della soglia delle 100 t/g. Né la condizione indicata (suggerita da ARPA e fatta propria dalla Regione Lombardia) di utilizzare come dato targa dell'impianto la quantità di rifiuti (tutti) avviati al trattamento biologico appare come sufficiente di per sé ad evitare un dimensionamento maggiore della suddetta soglia.**

Sulla questione della assoggettabilità dell'impianto agli obblighi del dpr 203/88 non sembrano esservi dubbi da parte di chi scrive (ricordato che tali obblighi sono riassumibili nel disposto dell'art. 28 del Dlgs 22/97 ovvero non necessitano di per sé di uno specifico atto distinto da quello inerente i rifiuti, qualora l'autorizzazione sia assunta dalla regione ovvero da ente delegato).

L'impianto non può essere compreso tra quelli ex Dpr 25.07.1991 come “a emissioni poco significative” in quanto non si tratta di un impianto di trattamento acque (voce 24) ma di un impianto di trattamento rifiuti e per quanto concerne la voce 1 “sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza negli ambienti di lavoro” l'attribuzione a tale voce, nel caso specifico, sarebbe fatta solo a spese della tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

In tal senso si condivide quanto indicato dall'Arpa Dipartimento di Brescia nella nota 18.08.2005.


Da ultimo si segnala che la nota della Regione Lombardia del 21.04.2005 rammenta “*che l'impianto deve comunque individuarsi quale impianto nuovo ai fini della normativa IPCC e che non potrà essere autorizzato successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto legislativo in fase di pubblicazione, che sostituirà il dlgs 372/99*” .

Si tratta del Dlgs 18.02.2005 n. 59 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.04.2005) che annovera tra gli impianti soggetti alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche gli impianti di trattamento (D8 e D9) dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore alle 50 t/g, come il caso di specie.

Dalla documentazione in possesso di chi scrive non è dato sapere quale sia lo stato di richiesta e valutazione della prescritta domanda di AIA da parte della WTE con particolare riferimento alle tecnologie adottate in funzione di quelle migliori disponibili (nel caso in questione, allo stato, il riferimento è il “*Reference Document of Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries*” emesso dalla Commissione UE nell'agosto 2005).

Nella speranza di aver fornito elementi utili, invio cordiali saluti.

Marco Caldiroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Caldiroli', with a stylized flourish at the end.